



# Comune di Taormina

Registro Delibere N. 143 del 19/07/2017

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 561/17 DEL 28/04/17 – GIUDIZIO CACCIOLA ANGELO, AVVERSO LA SENTENZA N. 812/17 DEL 13/06/2017 – GIUDIZIO CINGARI DOMENICO – AVVERSO LA SENTENZA N. 813/2017 DEL 13/06/2017 GIUDIZIO PRIVITERA DAMIANO E AVVERSO LA SENTENZA N. 562/2017 DEL 28/04/2017 GIUDIZIO RIZZO MARCO. AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO IN NOME E PER CONTO DELL'ENTE.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **14:30** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Eligio Giardina** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Rossana Carrubba.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
RANERI ANDREA	Assessore	Si
RANERI GIUSEPPA	Assessore	Si
CARELLA GAETANO	Assessore	No
CILONA SALVATORE	Assessore	Si

**PRESENTI: 4**

**ASSENTI: 1**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità

tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,  
parere **FAVOREVOLE**

**Con voto unanime** preso ed espresso nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

**di approvare** integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

OGGETTO: proposizione ricorso in appello avverso la sentenza n. 561/17 del 28/04/17- giudizio Cacciola Angelo, avverso la sentenza n. 812/17 del 13/06/2017- giudizio Cingari Domenico-avverso la sentenza n. 813/2017 del 13/06/2017 giudizio Privitera Damiano e avverso la sentenza n. 562/2017 del 28/04/2017 giudizio Rizzo Marco. Autorizzazione al Sindaco a proporre appello in nome e per conto dell'Ente

## PREMESSO CHE

Con decreto ingiuntivo n. **572/15** del 08/06/2015, su richiesta del sig. **Cacciola Angelo**, il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte, il pagamento della somma di €. 4.160,44 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 450,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 572/15 del 08/05/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. 561/2017 pubblicata il 28/04/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannando le parti opponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 1.400,00 in favore di **Cacciola Angelo**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9968 del 08/05/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n. 572/15, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 561/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre avverso la succitata sentenza;

CHE con decreto ingiuntivo n. 498/2015 del 21/05/2015, su richiesta del sig. **Cingari Domenico**, il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte, il pagamento della somma di €. 5.725,55 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 498/15 del 21/05/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. **812/2017** pubblicata il 13/06/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo

esecutivo, e condannando le parti oppponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 2.409,60 in favore di **Cingari Domenico**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15063 del 14/07/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n. 498/2015, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 812/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre avverso la succitata sentenza;

CHE on decreto ingiuntivo n. **499/2015** del 21/05/2017, su richiesta del sig. **Privitera Damiano** il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte, il pagamento della somma di €. 5.626,94 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 600,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 499/2015 del 21/05/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. **813/2017** pubblicata il 13/06/2017, il Giudice Unico del Lavoro il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannando le parti oppponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 2.811,20 in favore di **Privitera Damiano**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 15063 del 14/07/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nel giudizio di opposizione al D.I. n. 499/2015, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nella sentenza n. 813/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre avverso la succitata sentenza;

CHE con decreto ingiuntivo n. **589/2015** del 15/06/2015, su richiesta del sig. **Rizzo Marco** il Tribunale di Messina Sezione Lavoro, ha ingiunto al Comune di Taormina in solido con il Comune di Messina, la Città Metropolitana di Messina ed il comitato Taormina Arte il pagamento della somma di €. 3.728,09 oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo nonché le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 450,00 per onorari, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali in misura di legge;

Il Comune di Taormina ha proposto opposizione avverso il citato Decreto ingiuntivo n. 589/2015 del 15/06/2015, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania;

Con sentenza n. **562/2017** pubblicata il 28/04/2017, il Giudice Unico del Lavoro ha rigettato le opposizioni e per l'effetto ha confermato il suddetto decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo, e condannando le parti opponenti al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in €. 1.400,00 in favore di **Rizzo Marco**, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge;

VISTA la nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 9968 del 08/05/2017, con la quale l'avv. Scuderi, che ha difeso l'Ente nei giudizi di opposizione a D.I. n. 572/15 e n. 589/2015, relativi ai giudizi Caccola e Rizzo, ha comunicato all'ente di aver ravvisato nelle sentenze n. 561/2017 e 562/2017 vari elementi censurabili, ritenendo necessario proporre appello avverso le succitate sentenze, considerata la stessa natura degli altri due giudizi promossi da Cingari e Privitera e vista la nota del 14/07/2017 n. prot. 15063 con cui l'avv. Scuderi comunicava l'avvenuta notifica delle sentenze relativi ai giudizi summenzionati;

CONSIDERATA , come indicato dal legale difensore dell'ente , la necessità di proporre appello al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni

RITENUTO per quanto sopra esposto di autorizzare il Sindaco a proporre appello in nome e conto dell'ente nelle controversie di cui all'oggetto

PRESO ATTO che in data 18 aprile 2016 con il decreto legislativo n. 50 "Codice dei contratti pubblici", è stato introdotto un nuovo apparato normativo anche in materia di incarichi agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni;

LETTO l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 24 della l.r. 8/2016, il quale prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "*agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:*

*1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:*

*1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;*

*1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;*

*2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza*

*divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";*

CONSIDERATO che l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque, *“nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....”*, in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

LETTO il parere espresso dall'ANAC con la deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016

CONSIDERATO che in applicazione alle disposizioni di legge richiamate e al parere espresso dall'ANAC, la Giunta con propria deliberazione n° 52 del 12/12/2016 ha approvato le Linee guida per la formazione e l'aggiornamento di un elenco aperto di avvocati del libero foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa del comune, e contestualmente sono stati determinati i criteri per il conferimento dei singoli incarichi”;

CONSIDERATO che con le predette linee guida è stato stabilito altresì che ferma restando la libertà di determinazione della misura del compenso ai professionisti legali, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247/2012 tale compenso non può, comunque, essere superiore ad un importo pari al valore risultante dai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 per ciascuna tipologia di giudizio, diminuito delle seguenti percentuali:

- per cause fino a 5.200 : riduzione 10%
- per cause tra euro 5.201 e euro 52.000: riduzione 40%
- per cause tra euro 52.001 ed euro 520.000 (e per quelle di valore indeterminato): riduzione 50%;
- per cause di valore superiore ad euro 520.000: riduzione del 60% sugli importi determinati ai sensi dell'art. 6 del D.M. 55/2014

ACCERTATO che per le controversie di cui trattasi, la somma necessaria a conferire l'incarico per la difesa dell'Ente innanzi alla corte di appello di Messina , sommato il valore del singolo incarico per ciascuno dei suddetti giudizi, determinato secondo i valori medi di liquidazioni di cui al D.M. n. 55/2014 e con le riduzioni previste dalle linee guida di cui alla DGM n. 52 del 12/12/2016 ammonta ad €. 16.896,22, in quanto i giudizi Cacciola e Rizzo rientrano nello scaglione fino ad €. 5.200,00 e pertanto il costo del giudizio ammonta ad €. 3.650,00 per ciascun giudizio , mentre i giudizi Cingari e Privitera rientrano nello scaglione

fino ad €. 26.000,00 e pertanto il costo del giudizio ammonta ad €. 4.843,11 per ciascun giudizio;

DATO ATTO che la suddetta somma è stata quantificata in conformità al valore della controversia ed alle riduzioni percentuali come sopra esposte, al fine della formale costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'ente nel giudizio medesimo ad un legale di fiducia, il cui nominativo va attinto dall'elenco di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, Penale, Tributaria e Lavoro, costituito per il patrocinio e la difesa del Comune di Taormina, a seguito di avviso pubblico approvato con determinazione del Segretario Generale n. 1 del 14/12/2016;

ACCERTATO che: l'elenco dei professionisti è stato formato con determina del Segretario Generale n.1 del 07/02/2017 Repertorio Generale n. 61 del 07/02/2017;

ACCLARATO:

che, comunque, le summenzionate linee guida, prevedono l'ipotesi di conferma dell'incarico *“....anche nei successivi gradi di giudizio,nonché nelle diverse fasi del giudizio stesso,per ragioni di continuità nella difesa,salvo il caso di rinuncia dell'incaricato o di revoca per negligenza o incompatibilità sopravvenuta”*;

che nelle controversie di cui trattasi, per ragioni di continuità nella difesa, è opportuno conferire l'incarico al medesimo legale che ha difeso l'ente nella fase del giudizio relativa all'opposizione al decreto ingiuntivo n. 572/2015 , cui è seguita la sentenza n. 561/2017, nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 498/15 del 21/05/2015, cui è seguita la sentenza n. 812/2017, nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 499/2015 del 21/05/2017 cui è seguita la sentenza n. 813/17, nell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 589/15 del 15/06/2015 cui è seguita la sentenza n. 562/17, conferendo incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Via Vincenzo Giuffrida n. 37, Catania , C.F. P.IVA 05051640877.;

RITENUTO che in considerazione della difficoltà finanziaria dell'Ente, della circostanza che l'incarico viene affidato al medesimo legale che ha difeso l'Ente nei giudizi di primo grado,e che i giudizi attengono tutti alla medesima materia , si può corrispondere al predetto legale un compenso forfettariamente determinato, pari ad €. 2.500,00 per ogni singolo

giudizio,comprensivo di spese generali, Iva e cpa, per un ammontare complessivo di €. 10.000,00 con notevole risparmio rispetto a quanto stabilito nelle predette linee guida

### PROPONE

AUTORIZZARE il Sindaco a proporre appello in nome e conto dell'ente nelle controversie avverso la sentenza n. 561/2017, emessa nei confronti del sig. Cacciola Angelo a seguito del D.I. n. 572/2015 già opposto dal Comune di Taormina,avverso la sentenza n. 812/17, emessa nei confronti di Cingari Domenico a seguito del D.I. n. 498/15 già opposto dal Comune di Taormina,avverso la sentenza 813/17, emessa nei confronti di Privitera Damiano a seguito del D.I. n. 499/15 già opposto dal Comune di Taormina,avverso la sentenza n. 562/17, emessa nei confronti di Rizzo Marco a seguito del D.I. n. 589/15 già opposto dal Comune di Taormina;

AFFIDARE l'incarico al Prof. Avv. Andrea Scuderi con studio in Catania Via Vincenzo Giuffrida n. 37 C.F. P.IVA 05051640877, per ragioni di continuità della difesa;


DEMANDARE al responsabile dell'area amministrativa l'adozione dei relativi atti gestionali, compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico per disciplinare il rapporto con il legale incaricato della rappresentanza in giudizio del comune, nel rispetto delle linee guida approvate con la surrichiamata deliberazione di G.M n° 52 del 12/12/2016

ASSEGNARE al Responsabile Area Amministrativa la somma di euro 10.000,00 a titolo di corrispettivo per spese e competenze del legale incaricato comprensiva di spese generali 15%, cpa 4% ed IVA al 22%, oltre €. 502,50 per contributo unificato e bollo, per una somma complessiva di euro 10.502,50 con imputazione alla Missione 1, Programma 111 Macroaggregato 1.10 del formando bilancio 2017-2019 annualità 2017;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c.II l.r.44/91, stante l'urgenza di provvedere, in considerazione dell'imminente approssimarsi del termine per proporre appello alle succitate sentenze n. 561/2017, 812/2017, 813/2017, 562/2017.

Taormina

Il proponente  
L'Assessore al contenzioso






OGGETTO: proposizione appello a sentenza n. 561/17 del 28/04/17- giudizio Cacciola Angelo – sentenza n. 812/17 del 13/06/2017- giudizio Cingari Domenico- sentenza n. 813/2017 del 13/06/2017 giudizio Privitera- sentenza n. 562/2017 del 28/04/2017 giudizio Rizzo Marco. Autorizzazione al Sindaco a proporre appello in nome e per conto dell'Ente

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L.R. 30/00

Taormina, 19/7/2017



Il Responsabile dell'Area Amministrativa  
Dott.ssa Rossana Carrubba

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rossana Carrubba".

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile

Taormina, 19/07/17

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Rag. Rosario Curcuruto

PCEN  
5/3/17

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rosario Curcuruto".

IL SINDACO  
Eligio Giardina

GLI ASSESSORI

Raneri Andrea

Giuseppa Raneri

Gaetano Carella

Salvatore Cilona

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Rossana Carrubba

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al  
\_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale  
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

19 LUG. 2017

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91 )

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il \_\_\_\_\_  
19 LUG. 2017

Il Segretario Comunale  
Rossana Carrubba